

Dott. MAURIZIO FERRARA
NOTAIO

Piazza Pajetta 4 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.210369 - Fax 0161.210833

Repertorio n. 46.753

Raccolta n. 10.318

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette (2007) il giorno cinque del mese di
maggio, alle ore quindici e trenta minuti primi.

In Vercelli, in una sala posta al piano terreno in Via Trino
n.81.

Avanti a me Dottor MAURIZIO FERRARA, notaio in Vercelli,
iscritto presso il Collegio Notarile di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi
il comparso col mio consenso rinunciato

E' presente il Signor

- GUALA Giorgio, pensionato, nato a Vercelli il 12 marzo 1941
e residente a Vercelli, Via Aosta n. 18, codice fiscale n.:
GLU GRG 41C12 L750N, cittadino italiano.

Detto comparso signore, della cui identità personale io
Notaio sono certo, dichiarandomi di agire quale Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata

"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali

A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Vercelli"

in breve denominabile anche "ANFFAS - ONLUS di Vercelli"


con sede in Vercelli, Via Cristoforo Colombo n. 23; codice

fiscale e partita IVA n.: 02051310023, a risultanze dell'atto

costitutivo registrato a Vercelli il 15 marzo 2002 al n. 1081

serie 3,

ATTI TRASCritti
REGISTRO DELLA
ASSOCIAZIONI
11 MAG 2007
AL N° 1553
SERIE AT
T. N. E 324,00



mi chiede di assistere, redigendone il Verbale, all'Assemblea

Straordinaria della suddetta Associazione.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

A' sensi di Statuto assume la Presidenza esso comparente, il

quale constatata e fa constatare:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata come
da documentazione in atti dell'Associazione;

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di

Amministrazione sono intervenuti i Signori quali risultano

dall'elenco che qui si allega sub "B", omessane la lettura ad

istanza del comparente;

- che in proprio o per delega sono presenti n. 61

(sessantuno) soci;

- che quindi è presente il numero legale previsto dallo

Statuto Sociale per la convocazione;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente

edotti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciò constatato e fatto constatare, il Presidente dichiara

l'odierna assemblea validamente costituita per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Approvazione nuovo testo Statuto Associativo.

2) - Varie ed eventuali.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il

Presidente informa gli intervenuti che è necessario procedere

ad una rivisitazione dello Statuto Associativo per adeguarlo
allo Statuto Nazionale, con particolare avvertenza nel cambio
della denominazione e sull'adesione alla normativa prevista
dalle Legge 7-12-2000 n.383, e dalla legge regionale 7-2-2006
n.7.

Segue esauriente discussione, a conclusione della quale
l'Assemblea, a voti unanimi

DELIBERA

- di modificare ed integrare lo Statuto Associativo per
renderlo più consono allo Statuto Nazionale, secondo quanto
proposto dal Presidente, con la precisazione che è stata
modificata, tra l'altro, la denominazione in


"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di Vercelli"

in breve denominabile abbreviata

"ANFFAS ONLUS di Vercelli"

Il testo integrale dello Statuto testè modificato, composto
da 23 (ventitré) articoli, viene consegnato a me Notaio, a
cura del Presidente, affinché lo alleggi al presente atto
sotto la lettera "A" e ne che costituisca parte integrante e
sostanziale con dispensa dal darne lettura.

L'Assemblea, inoltre, conferisce mandato al Presidente GUALA
Giorgio di apportare al presente Verbale ed allo Statuto
allegato tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte
eventualmente richieste dalle competenti Autorità in



applicazione del suddetto Decreto Legislativo e successive

modificazioni ed integrazioni.

Le spese del presente Verbale e sue consequenziali sono a

carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti

chiedono la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

Il comparente, infine, dispensa me Notaio dalla lettura

dell'allegato.

E

richiesto ho ricevuto il presente Verbale dattiloscritto da

persona di mia fiducia e da me completato, su cinque facciate

circa di due fogli e da me letto al comparente che lo

approva, unitamente all'Assemblea e lo sottoscrive con me

notaio, essendo le ore quindici e cinquanta minuti primi.

All'originale firmato

Guala Giorgio

Maurizio Ferrara Notaio (sigillo).

ALLEGATO sub. "A" al repertorio n. 46.753/10.318

STATUTO

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'

INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

ANFFAS - ONLUS di VERCELLI"

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

Art. 1 COSTITUZIONE

Art. 2 SEDE

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

Art. 5 SOCI

Art. 5 bis ONORIFICENZE

Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis CARICHE SOCIALI

Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI


Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE



Art. 15 PRESIDENTE

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI O ARBITRALE

Titolo quarto: Norme Amministrative

Art.18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art.19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 SCIoglimento

Art. 21 REGOLAMENTO

Art. 22 NORME DI RINVIO

Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita la

"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva

e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Vercelli",

in breve denominabile anche

"Anffas Onlus di Vercelli".

Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus

di Vercelli, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in

ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte

dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello

Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Vercelli.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione di Piemonte.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.


Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, (opera prevalentemente su base di volontariato) e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo



sviluppo di attività atte a:

1 a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;

2 b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

3 c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

1 d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

2 e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

3 f) formare persone impiegate o da impiegare

direttamente nelle attività istituzionali svolte

dall'associazione;

4 g) Promuovere, costituire, gestire ed

amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi,

sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali,

educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi,

sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi,

centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed

ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra

loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la

promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di

gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con

disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie

favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema

sociale e non privato;

5 h) promuovere, costituire, amministrare

organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la

diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla

disabilità;


6 i) assumere in ogni sede la rappresentanza e

la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini

che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o

relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle



sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali

l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di

garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi,

nonchè l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia titolo

oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS

ONLUS

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con

le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva,

pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale,

operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto,

delegando gli interventi per le attività regionali agli

Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali

Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale,

concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie

attività istituzionali, la loro promozione ed

identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato

il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi

contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas

Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla

stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di

Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso

da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio

(segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà

cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o

identificativo .

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto

costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle

deliberazioni adottate dai competenti organi sociali

dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti

a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo

predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi

di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge,

adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;

3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale

delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,

attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno

1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo


ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti

facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di

ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali

rappresentativi delle Associazioni locali socie del



Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e

private anche finalizzati al sostegno di specifiche e

documentate attività o progetti;

5 - contributi di organismi Internazionali;

6 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

7 - rimborsi o corrispettivi derivanti da

convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

1 - qualsiasi altra entrata derivante da

attività commerciali e produttive direttamente connesse o

accessorie per natura a quelle statutarie in quanto

integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97

e successive modificazioni;

2 - ogni altra entrata finalizzata

all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun

caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di

esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.


I versamenti non creano altri diritti di partecipazione,

segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI



Articolo 5 I SOCI

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere

consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza

annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus

Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota

annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con

le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in

regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in

corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita

dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della

stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi

della Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo,

dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate

dai competenti Organi sociali in conformità alle norme

statutarie.

Articolo 5 bis ONORIFICENZE

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio


Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio

Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi

all'Associazione e/o che hanno promosso particolari

interventi a sostegno dell'Associazione stessa Il

riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente



onorifico.

Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per decesso;

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al

Consiglio Direttivo;

c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio

Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei

consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che

persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità

dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali

all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi

assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e

degli eventuali regolamenti e deliberati, nonchè per gravi e

comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve

essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima

riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio

di ricorrere al Collegio Arbitrale/ dei Probitari entro

trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio Arbitrale/ dei Probiviri.

Articolo 7 bis: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro/ Arbitro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettiva, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.


Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:



- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non

prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita

qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è

regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi

dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da

tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente

costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e

rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della

maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti

modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre

quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei

componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata

separatamente e prima della votazione per la elezione delle

altre cariche sociali.

Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI


L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno

dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi

diritto di voto.



Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorchè siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo.
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri/Arbitrale;
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale.

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei

